



Data di pubblicazione: 09/11/2018

Nome allegato: Veneto

Allegato_1_Capitolato_speciale_d'appalto.pdf

CIG: 7654505958;

Nome procedura: Servizio in outsourcing per la gestione degli archivi documentali della Direzione regionale INPS Veneto.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Veneto

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE PER IL VENETO
Dorsoduro 3500/d
VENEZIA

ALLEGATO 1
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016,
avente ad oggetto l'affidamento del
"Servizio per la gestione in outsourcing degli archivi
della Direzione Regionale Inps per il Veneto"
C.I.G. 7654505958?

ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per la stesura del presente capitolato si indicano di seguito i seguenti riferimenti normativi

- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Nuovo Codice dei Contratti e succ. modificazioni e integrazioni;
- "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione consiliare n. 172 del 18.05.2005;
- norme contenute nel R.D. n. 2440 del 18/11/1923 sull'amministrazione del Patrimonio e della contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento di cui al R.D. del 23/05/1924 n. 827 e successive variazioni ed integrazioni, dal D.M. del 28/10/1985 e dalle norme applicabili in materia di contabilità generale dello Stato e di contratti della pubblica amministrazione;
- disposizioni della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come richiamata dall'art. 247 del D.Lgs. 163/2006 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione e di pericolosità sociale) di cui l'Impresa dichiara di avere esatta conoscenza;
- codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di diritto privato.

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto della presente procedura è **il servizio di gestione in outsourcing di archivi cartacei dell' INPS Direzione Regionale per il Veneto.**

Il servizio comprende le fasi di presa in carico dei documenti (fascicolo/i e/o faldone/i e/o raccogliatore/i scatole), l'archiviazione, la catalogazione, la conservazione, la consultazione, secondo le modalità indicate al successivo art. 5.

ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è fissata in anni 2 (due) (mesi ventiquattro) decorrenti dalla data di presa in carico del materiale cartaceo, senza possibilità di proroga, fatta salva la previsione in materia di obblighi di centralizzazione degli acquisti introdotti dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208, in base ai quali, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i servizi oggetto di affidamento, il contratto si risolverà, ferma la facoltà dell'Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip ovvero qualora si rendesse disponibile un servizio "in House" gestito a livello centrale.

Al termine del contratto o a seguito di recesso, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla riconsegna del materiale che dovrà essere conferito, entro un termine massimo dalla cessazione del rapporto da stabilirsi successivamente, "a bocca di magazzino" del locale che verrà individuato dall'Istituto successivamente all'aggiudicazione della gara nazionale.

ART. 4 IMPORTO STIMATO

L'importo presunto dell'appalto, stimato in base a servizi analoghi, ammonta a **€ 140.000,00 IVA esclusa per l'intero periodo di durata del medesimo (24 mesi)** .

ART. 5 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

Nell'esecuzione dell'appalto, da svolgersi con la massima cura e diligenza, l'impresa provvederà :

- 1) alla presa in carico degli archivi esistenti così composti:**

a) **Unità d'archivio n. 628.640 corrispondente a n. 13.016 scatole corrispondente a 4.119,97 metri lineari corrispondente a 512 mc di materiale di archivio**

b) **Unità d'archivio equivalenti n. 127.116 corrispondenti a N. 4.663 scatole corrispondente a 2.120 metri lineari ovvero a 34 mc di materiale di archivio.**

2) archivio così composto: complessivi 190 metri lineari di documentazione contenuta in n. 366 contenitori denominati "double"

3) archivio di deposito così composto: complessivi n. 282 metri lineari di archivio pari a 56.748 fascicoli

Per gli archivi di cui ai punti 1a e 1b, l'attuale appaltatore assicurerà a proprie spese il trasporto e la consegna del materiale nonché la consegna, su supporto informatico, del data-base completo di tutto l'archivio (fisico e digitalizzato) in carico.

Per gli archivi di cui al punto 2) e quelli al punto 3 verrà provveduto a spese di questo Istituto ovvero dall'attuale gestore, al trasporto e consegna a piè d'archivio della Ditta aggiudicataria.

4) Fornitura, se necessario, di scatole di adeguata capacità e robustezza tali da assicurare la buona conservazione del materiale affidato;

5) Servizio di conservazione, servizio di deposito e servizio di evasione delle richieste di consultazione di singole unità di archivio o di parti di esse comprensivo della consegna alle sedi richiedenti la consultazione.

Il servizio di evasione delle richieste verrà garantito - con cadenza settimanale - in modalità ordinaria e riguarderà un volume presumibile massimo di 6.000 richieste su base annua; ove non raggiunto, tale limite sarà suscettibile di riporto annuale. Il servizio di evasione delle richieste di consultazione dovrà essere operativo entro 15 giorni solari dall'inizio del contratto;

6) Alla cessazione per qualsiasi motivo del contratto, restituzione finale dei fascicoli con trasferimento a bocca d'archivio di eventuale altra struttura da individuarsi a cura dell'Inps e situata all'interno del territorio italiano, unitamente alle banche dati archivistiche, sia in formato elettronico che cartaceo, fornite a corredo del corpus documentale riconsegnato, Le banche dati dovranno contenere tutte le informazioni chiave attraverso cui è possibile continuare a garantire sul territorio la movimentazione e consultazione della documentazione.

L'appaltatore dovrà eseguire, avvalendosi di personale specializzato, tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto, che costituisce con l'aggiudicazione la documentazione contrattuale.

Le comunicazioni, le richieste di consultazione e di consegna dei fascicoli saranno inoltrate esclusivamente utilizzando posta elettronica ordinaria o certificata. (I riferimenti verranno forniti in un momento successivo).

Eventuali spese di spedizione per la consegna di fascicoli in formato cartaceo, verranno rimborsate dall'INPS secondo tariffazione e prodotti standard di Poste Italiane.

Le richieste ordinarie verranno evase con cadenza settimanale di norma entro il venerdì della settimana successiva tenendo conto delle richieste pervenute entro il venerdì della settimana precedente.

L'aggiudicatario nominerà un responsabile generale del servizio al quale sarà affidato il compito di supervisionare ed eventualmente coordinare le attività a partire dal momento della presa in carico del materiale, la gestione degli eventuali reclami fino alla riconsegna finale delle unità d'archivio conferite, mettendo in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.

In ogni caso l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'appaltatore assume inoltre l'impegno di garantire, nel proprio centro di archiviazione, l'utilizzo di strutture comunque dotate di impianti e attrezzature di stivaggio contraddistinte da livelli di meccanizzazione, sicurezza e dimensioni conformi alle normative vigenti in materia impiantistica, antinfortunistica, antincendio. Gli impianti dovranno essere protetti da sistemi di antintrusione, antifurto e telesorveglianza.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla presentazione dell'offerta, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; pertanto, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo, assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di igiene e di sicurezza vigenti.

La quantità documentale oggetto del servizio è da intendersi approssimativa con una tolleranza di più o meno 5%.

A titolo puramente indicativo, si segnala che la media mensile di ricerche effettuate negli ultimi 18 mesi è risultato pari a 132 richieste con una media di 64 pagine per ciascuna richiesta.

Art. 5 PRESENTAZIONE E AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA

L'aggiudicazione telematica, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, avverrà al prezzo più basso così come previsto dall'art. 95 comma 4 lettera c) del Nuovo Codice degli Appalti.

Questo Istituto a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione.

Questo Istituto potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

In relazione all'aggiudicazione la scrivente applicherà quanto previsto dall'art. 97 comma 2 e comma 8 del D.lgs n° 50/2016 relativamente alle offerte anormalmente basse, procedendo all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del già citato comma 2, non esercitando tale opzione nel caso di un numero di offerte inferiore a 10.

ART. 6 VARIAZIONI DELL'APPALTO

L'Istituto, nel periodo di validità temporale del contratto, potrà ordinare all'appaltatore, che ne assumerà l'obbligo e non potrà sollevare eccezione alcuna, l'attivazione delle prestazioni contrattuali anche in momenti distinti, modulando progressivamente il numero delle unità di archivio da conferire. In questo caso l'importo del servizio, nel corso del periodo contrattuale, sarà proporzionalmente calcolato.

L'appaltatore tuttavia sarà tenuto a prestare con continuità il servizio e/o le forniture anche in caso di eventuali variazioni della consistenza per riduzioni di budget.

Viene prevista la clausola di cui all'art. 106, comma 12 del D.lg. 50/2017 che consente alla stazione appaltante di introdurre varianti in aumento o diminuzione nel limite del quinto dell'importo contrattuale (c.d. "quinto obbligo"), imponendone l'esecuzione all'appaltatore alle medesime condizioni contrattuali e senza che questi possa richiedere la risoluzione del contratto.

ART. 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTI, CESSIONE DEL CREDITO

La fatturazione dell'attività contrattuale avverrà a seguito dell'accettazione del servizio da parte dell'Amministrazione. La fattura dovrà essere intestata a INPS - DIREZIONE REGIONALE PER IL VENETO (Codice Fiscale n. 80078750587, partita IVA n. 02121151001), e dovrà contenere il Codice C.I.G. 7654505958

La fattura dovrà essere inviata in via posticipata con cadenza trimestrale conformemente alle disposizioni del presente articolo e dovrà:

- essere emessa in forma elettronica, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 (codice **IPA** da utilizzare: **UF5HHG**);
- applicare il meccanismo dello "split payment" ai sensi del D.M. 3 aprile 2013, n. 55;
- indicare il canone trimestrale posticipato (determinato dal prodotto di 1/8 del corrispettivo biennale di una singola unità d'archivio richiesto in sede di gara, per il numero totale delle unità effettivamente conferite nel periodo considerato);
- contenere ogni elemento utile all'esatta comprensione dei valori economici di composizione.

La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine all'importo fatturato.

La Stazione Appaltante potrà compensare, anche ai sensi dell'articolo 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare alla Stazione Appaltante a titolo di penale o a qualunque altro titolo, nelle ipotesi previste nel Contratto. I pagamenti saranno disposti mediante bonifico bancario.

In caso di verifica di inadempienza opera l'intervento sostitutivo ex art.4 del SPR 207/2010 in conformità all' art. 217 del D. Lgs. 50/2016. Il pagamento è comunque subordinato al preliminare accertamento da parte della S.A. che non sussistano i presupposti per l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 18.

In applicazione del D.Lgs. 09/10/2002 n° 231, emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE, i pagamenti verranno effettuati entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura tramite sistema di interscambio, subordinatamente all'emissione della regolare esecuzione del servizio, come definita oltre.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008 e succ. modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione, prima di effettuare il

pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a tale importo derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. In caso di inadempienza contestata all'Impresa, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti fino a che la stessa non si sia posta in regola.

Resta inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d'ufficio il DURC, attestante la regolarità dell'Impresa in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

ART. 8 INVARIABILITA' DEI CORRISPETTIVI

Il prezzo offerto, determinato a proprio rischio dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime, sarà onnicomprensivo di tutte le attività previste all'art. 5, e sarà fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, radicandosi in capo al concorrente medesimo ogni relativo rischio o alea.

ART. 9 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Impresa è tenuta ad eseguire quanto prevede l'appalto a regola d'arte con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed eventuali rischi di qualsiasi natura relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della presente procedura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.

Sarà facoltà della Direzione regionale INPS procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, l'Appaltatore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

L'Impresa si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di categoria e ad assolvere tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o verso il personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di diritto del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Impresa garantisce il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008, ivi incluso, per l'esecuzione dell'appalto di che trattasi, l'utilizzo di attrezzature, di impianti e dispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro.

L'Impresa dichiara anche di assumere ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suo personale alle persone, alle cose, sia dell'Amministrazione sia di terzi in dipendenza della colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.

ART. 10 SOSPENSIONE ARBITRARIA DEL SERVIZIO

In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'appaltatore, l'Istituto, oltre all'applicazione delle penali, provvederà a trattenere un importo pari alla quota di canone corrispondente al periodo di arbitraria sospensione e, ove lo riterrà opportuno, alla esecuzione in

danno dei servizi sospesi, addebitando alla ditta appaltatrice la spesa eccedente la quota di canone trattenuta, salva ogni altra ragione o azione.

Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata superiore a quindici giorni, l'Istituto avrà piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto.

ART. 11 SOPRALLUOGO

Non previsto

ART. 12 REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio si intenderà accettato solo a seguito di regolare esecuzione del medesimo, secondo quanto prescritto dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016. La regolare esecuzione del servizio è intesa quale verifica che il servizio sia conforme alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La regolare esecuzione non esonererà comunque l'appaltatore dalla garanzia dovuta a termini di legge per vizi occulti o difetti non apparenti.

ART. 13 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Inps potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivanti all'Istituto.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento della penalità, l'Inps potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 14 FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE

L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi e aventi causa.

In caso di fallimento dell'appaltatore, l'Istituto provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Istituto di scegliere, nei confronti degli eredi e aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

ART. 15 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del decreto Legge 187 del 12 novembre 2010 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito, con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

In particolare, l'Aggiudicatario si obbliga:

- a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito della presente procedura, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente procedura, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;

- c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;
- e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente procedura, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
- f. a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

ART. 16 PENALI

Ai sensi dell'art. 217 D.Lgs. 50/2016, le penali previste per inadempienze del Fornitore durante l'esecuzione delle prestazioni sono di seguito indicate.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Inps, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai tempi massimi stabiliti per la presa in carico, trasporto, fornitura di scatole, catalogazione, evasione richieste di consultazione, ritiro e rientro del materiale consultato, restituzione finale delle unità di archivio e ogni altra prestazione prevista dal presente capitolato, l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Inps una penale pari al **3 % (tre per cento) del canone trimestrale**, come individuato nell'articolo 7 del presente Capitolato speciale d'appalto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Sarà considerato ritardo anche l'ipotesi in cui l'appaltatore esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato speciale d'appalto: in tal caso l'Inps applicherà all'appaltatore le suddette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al Capitolato, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno.

Fermo restando l'applicazione delle penali previste, l'Istituto si riserva di richiedere il maggior danno, nonché - in caso di molteplicità e/o reiterazione e/o persistenza delle violazioni - di ottenere la risoluzione del presente contratto ex art. 1456 cod. civ.. Il Fornitore prende atto ed

accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

Secondo i principi generali, l'applicazione delle penali avverrà solo qualora il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta, inviata anche a mezzo email o fax, della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L'Istituto avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del medesimo, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, oltre IVA, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

L'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 17 CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta, pena l'esclusione, dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "cauzione provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base di gara da stipularsi con le stesse modalità descritte nel successivo art.18.

ART. 18 CAUZIONE DEFINITIVA (Garanzia definitiva)

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, nella misura del dieci per cento del valore dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e con le possibili riduzioni previste dall'art.93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà coprire gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della prestazione per tutta la durata del contratto.

La stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2°, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto.

Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora l'Aggiudicatario non provveda alla costituzione della garanzia, l'INPS procederà all'aggiudicazione alla ditta che segue nella graduatoria di gara ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, salva ogni altra azione per il risarcimento degli ulteriori eventuali danni.

Al riguardo, il soggetto aggiudicatario, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva, dovrà dimostrare di aver provveduto alla costituzione di tale deposito.

La cauzione definitiva, essendo costituita a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi nonché del rimborso

delle somme pagate in più dall'INPS a causa dell'inadempienza del soggetto aggiudicatario - salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela degli interessi dell'INPS - sarà restituita al termine del rapporto contrattuale previo accertamento dell'avvenuto, puntuale e completo adempimento, da parte del soggetto aggiudicatario, di tutti gli obblighi contrattuali.

In presenza di inadempimenti del soggetto aggiudicatario l'Inps potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Istituto stesso.

Qualora il soggetto aggiudicatario risulti debitore dell'INPS per contributi previdenziali e relativi accessori, lo svincolo del deposito cauzionale definitivo sarà, in ogni caso, subordinato alla regolarizzazione del debito stesso.

ART. 19 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105 del D.Lgs.50/2016, i soggetti affidatari dei servizi oggetto della gara, li eseguono in proprio in quanto non è ammessa cessione del contratto né subappalto.

ART. 20 LAVORO E SICUREZZA

L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva attualmente, ed osserverà per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

Ai fini del pagamento, la Direzione regionale verificherà il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, e potrà sospendere i pagamenti verso l'Appaltatore nel caso di accertate inadempienze. In caso di pendenze contributive verso l'INPS, per il caso di mancata regolarizzazione la Direzione Regionale potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sugli importi da corrispondersi all'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne la Direzione regionale da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti, e da eventuali sanzioni irrogate alla Direzione Regionale ai sensi di legge, provvedendo al puntuale pagamento di quanto da esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.

Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti della Direzione Regionale per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante della Direzione Regionale, e a richiedere l'estromissione della Direzione Regionale stesso ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.

In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dalla Direzione regionale per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A.

La Direzione regionale, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.

Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, la Direzione regionale sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.

In caso di mancata regolarizzazione, la Direzione regionale tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.

ART. 21 CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Il contratto si risolverà di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 cc, nei seguenti casi:

- a) mancata osservanza degli obblighi previsti nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto;
- b) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 18 del presente Capitolato speciale d'appalto;
- c) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- d) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- e) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- f) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- g) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- h) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- i) cessione parziale o totale del contratto da parte dell'Appaltatore;
- j) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dalla Stazione Appaltante.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.

Tenuto conto dei nuovi obblighi di centralizzazione degli acquisti introdotti dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208, il presente contratto si risolverà altresì nel caso in cui venga stipulata una

convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip, ovvero si risolverà qualora si rendesse disponibile un servizio "in house" .

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 22 RECESSO

La Stazione Appaltante potrà recedere "ad nutum" dal contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC, con preavviso di almeno trenta giorni rispetto agli effetti del recesso.

In caso di recesso anticipato, l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese fino al momento della cessazione in conformità a quanto previsto dal contratto. Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

ART. 23 CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

ART. 24 UFFICIO COMPETENTE

L'Ufficio della Stazione Appaltante competente per il presente appalto è: **INPS – Direzione regionale Veneto - Team Archivi – Dorsoduro 3500/d – 30123 Venezia (Dott.ssa Marina D'Este tel 0415217250 – Sig. Cabianca Gabriele tel 0415217252. Mail: risorsestrumentali.veneto@inps.it).**

ART. 25 – NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con l'affidamento del presente appalto, l'Istituto designa formalmente l'Impresa appaltatrice quale "Responsabile Esterno del Trattamento" dei dati personali in relazione ai dati di cui la Ditta verrà a conoscenza a causa e/o in occasione dello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 196 del 2003.

L'Impresa affidataria dovrà assumersi l'obbligo di rispettare il segreto sui dati o di quanto venga a conoscenza in conseguenza dell'opera svolta, ai sensi della D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., impegnandosi a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni di qualunque natura contenute nella documentazione movimentata. Entro il termine di 30 giorni dall'aggiudicazione, **pena la decadenza del contratto**, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare la persona a cui è stato affidato l'incarico di Responsabile esterno dei dati personali.

Per quanto compete all'Istituto tutti i dati acquisiti verranno utilizzati per l'espletamento del presente servizio

ULTERIORI NOTIZIE

Si rappresenta che questa Amministrazione è obbligata ad effettuare appositi controlli a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle autodichiarazioni presentate. Se dai controlli effettuati dovesse emergere il difetto del possesso dei requisiti dichiarati e che avrebbe impedito a questa Stazione Appaltante di sottoscrivere il contratto si provvederà alla risoluzione del

presente contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. Si procederà, inoltre, all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, o, in alternativa, all'applicazione delle penali in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto, non comporta acquiescenza alla segnalazione all' ANAC ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice e all'azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Numa Graziano

Allegati alla gara:

- All.1 Capitolato d'appalto
- DGUE – schema di formulario
- Dichiarazione Sostitutiva ex art. 53, comma 16-TER, D.LGS. N. 165/2001